

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari	3
Sui lavori della Giunta	8
ALLEGATO (<i>Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-bis, n. 4</i>)	9

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 16.

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la proposta di modifica al Regolamento all'ordine del giorno è stata presentata dai deputati Questori su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza. Con una lettera inviata lo scorso 18 luglio, i Questori stessi – che egli ha invitato a partecipare alla riunione odierna – hanno sottoposto all'attenzione della Presidenza l'esigenza di un rapido avvio dell'esame della proposta, al fine di una sua successiva valutazione da parte dell'Assemblea.

Fa presente che, come sottolineano i Questori, la proposta di riforma interviene su un tema rispetto al quale, nell'ambito del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza, è emersa in più occasioni l'opportunità di un intervento in chiave di maggiore trasparenza e responsabilità, chiamando anche i Gruppi parlamentari – come a gran voce chiede l'opinione pubblica – a partecipare al disegno complessivo nel quale il Parlamento si sta impe-

gnando per corrispondere all'esigenza di massimo rigore e pubblicità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. I Gruppi sono infatti destinatari di risorse finanziarie e materiali a carico del bilancio della Camera nella loro qualità di soggetti indefettibili che operano al suo interno, ancorché ovviamente giuridicamente distinti dalla Camera medesima e titolari di rapporti giuridici autonomi (aspetto sul quale la proposta non interviene minimamente). In questo quadro, la proposta in esame rappresenta un naturale completamento della nuova disciplina dei contributi ai partiti e movimenti politici, recentemente approvata dal Parlamento. La disciplina ipotizzata si colloca peraltro lungo una direttrice normativa già sperimentata in altri ordinamenti parlamentari europei e ispirata agli stessi criteri di trasparenza, correttezza e regolarità della gestione dei contributi finanziari: essa, infatti, risulta per buona parte ricalcare la normativa vigente nel Bundestag tedesco, con gli adattamenti conseguenti alle specificità che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale (in particolare, stante il regime di autonomia delle Camere italiane, sono previste particolari modalità di controllo in luogo dell'intervento della Corte dei conti).

Nello specifico, la proposta introduce all'articolo 15 del Regolamento una dispo-

sizione che impone a ciascun Gruppo, entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'obbligo di adozione dello statuto, da trasmettere al Presidente della Camera. Lo statuto, da pubblicare sul sito *internet* della Camera, deve contenere l'indicazione sia dell'organo responsabile per la gestione delle attività economiche sia dell'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio annuale, analiticamente disciplinato con il nuovo articolo 15-ter, di cui si propone l'introduzione. La proposta opera poi una modifica al comma 3 dell'articolo 15, che nell'attuale formulazione prevede l'assegnazione di risorse finanziarie e materiali a favore dei Gruppi da porre a carico del bilancio della Camera, inserendo la previsione di un'espressa finalizzazione dell'impiego di tali risorse all'esercizio delle funzioni che ai Gruppi sono assegnate dal Regolamento in coerenza con il ruolo che la Costituzione riconosce loro: in particolare, quanto ai contributi, essi devono essere effettivamente utilizzati per le specifiche finalità che ne giustificano l'erogazione e per gli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili.

Il nuovo articolo 15-ter reca poi un complesso di disposizioni relative agli obblighi di rendicontazione, definendo precisi vincoli, sostanziali e procedurali, finalizzati a garantire la correttezza e la regolarità dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche. La disciplina prevede, in particolare, in capo a ciascun Gruppo l'obbligo di approvazione di un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza, e formulato in modo da evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle complessive finalità fissate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15. La trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria sono quindi assicurate attraverso la previsione che ciascun Gruppo si avvalga di una società di revisione legale,

che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza alle prescrizioni di cui al comma 1 del nuovo articolo 15-ter. Il rendiconto è quindi trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dal giudizio positivo della società di revisione, ed è pubblicato sul sito *internet* della Camera. Sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari è chiamato a pronunciarsi, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori che autorizzerà l'erogazione delle risorse finanziarie solo in caso di esito positivo del controllo. La mancata trasmissione del rendiconto entro i termini fissati dall'Ufficio di Presidenza comporta la decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse annuali, decadenza comminata anche in caso di irregolarità dei documenti trasmessi non tempestivamente sanata. La decadenza è accertata con deliberazione del Collegio dei Questori, che ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo è chiamato altresì a disciplinare i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in questione, con possibilità che uno specifico regime di attuazione sia adottato per il Gruppo misto, in considerazione delle peculiarità che lo connotano. Ritiene in proposito che sarebbe opportuno prevedere che, nell'ambito delle norme di attuazione, l'Ufficio di Presidenza stabilisca anche la disciplina da applicare in caso di sopravvenuto scioglimento di un gruppo: a tal fine si potrebbe integrare il comma 7 dell'articolo 15-ter aggiungendo, alla fine del primo periodo, le parole « ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un gruppo ».

Con l'occasione segnala anche che, per quanto riguarda l'entrata in vigore della riforma, appare opportuno prevederne la decorrenza dalla prossima legislatura. Tut-

tavia, per consentire che essa sia immediatamente operativa fin dall'inizio della legislatura, occorre assegnare all'Ufficio di Presidenza attualmente in carica la competenza all'adozione delle necessarie misure di attuazione. A tal fine si tratterebbe di integrare il testo della proposta con due disposizioni: la prima aggiuntiva di un articolo 153-*quater*, a norma del quale « le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-*ter* entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura »; la seconda, aggiuntiva di un ulteriore comma all'articolo 154 per prevedere che, « nelle more dell'entrata in vigore dell'articolo 15-*ter*, l'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione dello stesso adotta le deliberazioni ivi previste ».

Nel ringraziare il Questore Albonetti per la sua presenza al dibattito, chiede dunque ai membri della Giunta di esprimersi sul documento all'ordine del giorno anche tenendo conto di queste proposte di integrazione.

Gianclaudio BRESSA, nel premettere come siano evidenti le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto alla presentazione del documento all'ordine del giorno, ne condivide l'impostazione quanto alle previsioni sugli statuti dei Gruppi. Ritiene tuttavia necessario porre preliminarmente due questioni che a suo avviso andrebbero affrontate in questa sede. Si riferisce anzitutto alla disciplina regolamentare sulla formazione dei Gruppi, con particolare riferimento alla loro corrispondenza con le liste elettorali, alla disciplina del Gruppo misto ed alla formazione delle componenti, temi su cui all'inizio della legislatura erano state presentate proposte di modifica al Regolamento in particolare dai Gruppi PD e PdL: ritiene infatti che un intervento riformatore che incide sulla disciplina dei contributi a favore dei Gruppi non possa che essere l'occasione per affrontare anche tali aspetti della disciplina regolamentare.

In secondo luogo vi è la necessità di dirimere finalmente una questione annosa, ma fondamentale, che attiene alla natura giuridica dei Gruppi parlamentari, se cioè

essi abbiano natura privatistica – come prefigurato nel documento all'ordine del giorno che prevede il controllo di una società di revisione – o pubblicistica. In proposito, ed anche rifacendosi all'ordinamento tedesco, ritiene preferibile quest'ultima soluzione: i Gruppi concorrono infatti all'esercizio delle funzioni della Camera e dovrebbero perciò essere considerati parte della Camera stessa. Sarebbe a suo avviso importante che, ovviamente a decorrere dalla prossima legislatura, sia fatta chiarezza su questo punto: ne discenderebbero infatti conseguenze inevitabili anche quanto ai bilanci dei Gruppi, che dovrebbero essere allegati a quello della Camera, ed ai relativi controlli, che dovrebbero essere quelli interni.

Antonio LEONE osserva come i due temi preliminarmente posti dal collega Bressa possano apparire in effetti come una sorta di macigno buttato sul documento all'ordine del giorno: ma si tratta di temi molto delicati e rilevanti che impongono una riflessione ed un approfondimento, anche all'interno dei Gruppi, per fare la dovuta chiarezza. Personalmente, non ha ancora avuto modo di valutare pienamente la proposta in esame, né intende esprimersi fin d'ora sulla annosa questione della natura giuridica dei Gruppi parlamentari: riterrebbe opportuno, invece, un rinvio della discussione, condividendo peraltro la necessità che, anche dato il contesto generale richiamato dal Presidente della Camera, misure in materia di statuti dei Gruppi e di controlli sui contributi della Camera siano comunque prontamente adottate.

Linda LANZILLOTTA sottolinea come, a suo avviso, nell'ambito della discussione che si sta sviluppando – in particolare, a seguito delle considerazioni svolte dal collega Bressa – l'esigenza di adottare misure atte a garantire la trasparenza nella gestione e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche rivesta, comunque, carattere prioritario, trattandosi di un'esigenza, peraltro, solo parzialmente soddisfatta con la recente legge sui contributi ai partiti.

Giudica, quindi, di particolare interesse il richiamo al modello tedesco, la cui adozione, tuttavia, se da un lato comporterebbe un chiarimento definitivo sulla natura giuridica dei Gruppi parlamentari, d'altro canto esigerebbe la previsione di vincoli statutari e controlli decisamente più incisivi e stringenti di quelli indicati nella proposta di modifica al Regolamento in esame. Quanto ai contenuti di quest'ultima, sottolinea in particolare la necessità di richiedere che, nell'organizzazione statutaria dei Gruppi, sia soddisfatto il carattere di democraticità interna, con particolare riferimento proprio alla questione della gestione delle risorse finanziarie. Partendo dalla considerazione che nell'organizzazione della Camera disegnata dal Regolamento è stato, infatti, esaltato il ruolo dei Gruppi, quali articolazioni parlamentari dei partiti, laddove è rimasto meno valorizzato il ruolo dei singoli deputati, che pure nella Costituzione trova il suo più compiuto riconoscimento, a suo avviso occorre, quindi, che gli statuti dei Gruppi prevedano gli strumenti necessari ad assicurare l'effettiva partecipazione dei deputati alla vita del Gruppo e alla stessa gestione delle risorse finanziarie. Tutto ciò considerato, ribadisce come, a suo avviso, l'approvazione delle misure atte ad assicurare trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse economiche da parte dei Gruppi rivesta, comunque, carattere di assoluta priorità, che sconsiglia quindi il rinvio dell'esame della proposta all'ordine del giorno e richiede invece l'approvazione di una riforma entro la legislatura.

Raffaele VOLPI reputa certamente stimolanti e degne del massimo interesse le riflessioni testè svolte dal collega Bressa che, tuttavia, non possono far venir meno la necessità di approvare sollecitamente – come opportunamente evidenziato dal Presidente nel suo intervento – la riforma prospettata in tema di contributi ai Gruppi, quale chiaro segnale da indirizzare all'opinione pubblica che sul punto della trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie richiede alla politica indifferibili interventi. Condivide, quindi, le

proposte avanzate dai Questori e le integrazioni indicate dalla Presidenza, pur ribadendo comunque il suo interesse ed apprezzamento per gli spunti di analisi che l'onorevole Bressa ha offerto con il suo intervento e che, a suo avviso, potrebbero trovare il loro logico sviluppo nell'ambito del lavoro istruttorio, del quale è stato incaricato il Vicepresidente Leone, su prospettive più generali di riforma del Regolamento.

David FAVIA osserva come l'oggetto dell'odierna discussione della Giunta per il Regolamento si inserisca nel quadro più generale degli interventi volti ad assicurare maggiore trasparenza e democraticità nella vita dei partiti: su questa materia, come è noto, la forza politica cui appartiene ha ritenuto insufficienti le misure finora adottate con la legge di recente approvazione in materia di contributi ai partiti e giudica con preoccupazione l'accantonamento della discussione dei progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che costituirebbe un tassello importante per completare il lacunoso quadro legislativo vigente.

Ciò premesso, ritiene comunque necessario – pur nella dovuta urgenza che si deve accordare alla questione – consentire ai Gruppi di svolgere un approfondimento del testo, per il quale si sente di richiedere alla Presidenza, anche in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, un aggiornamento della discussione alla prossima settimana.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ritiene che la discussione in corso riveli come le strade che si aprono davanti alla Giunta siano alternativamente due: da una parte, infatti, occorre decidere, se, maturato il tempo per una fisiologica riflessione da parte dei Gruppi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nella prima metà di settembre, procedere o meno all'approvazione del testo, mantenendosi, dunque, nel perimetro disegnato dalla proposta presentata dai Questori; ovvero se, accogliendo le sollecitazioni avanzate dall'ono-

revoles Bressa, inoltrarsi nello svolgimento di un lavoro indubbiamente più complesso e problematico, dall'incerto sbocco normativo. Quest'ultima ipotesi tuttavia non rispecchierebbe gli intendimenti espressi in seno al Collegio dei Questori ed all'Ufficio di Presidenza — intendimenti di cui la proposta presentata dai Questori costituisce espressione — e che erano indirizzati a sollecitare la rapida approvazione di una nuova disciplina volta a garantire una maggiore trasparenza e l'intensificazione dei controlli sull'impiego delle risorse finanziarie erogate dalla Camera da parte dei Gruppi parlamentari.

Dopo che Gianclaudio BRESSA, a chiarimento del suo pensiero, ha precisato che, lungi dal richiedere una complessiva riscrittura del testo, a tradurre le sue riflessioni in norme sarebbero sufficienti alcuni limitati emendamenti alla proposta in esame, Gianfranco FINI, Presidente, osserva come le questioni messe in campo dall'onorevole Bressa, se pure fossero traducibili in emendamenti di dimensioni contenute, avrebbero inevitabilmente un ben più ampio impatto che — proprio volendo partire dal modello tedesco — coinvolgerebbe anche altri aspetti dell'ordinamento relativi alla ridefinizione del rapporto tra partiti, gruppi parlamentari e relative fondazioni.

Giuseppe CALDERISI reputa interessanti le riflessioni espresse dal collega Bressa ed evidenzia l'esigenza di un approfondimento suo personale sul tema all'ordine del giorno — che non ha ancora avuto modo di svolgere anche in considerazione di plurimi concomitanti impegni istituzionali — nonché di un confronto politico con il Gruppo di appartenenza, al fine di definire, in tempi rapidi, una posizione ponderata sull'alternativa posta dal Presidente.

Fabio GAVA, nel condividere personalmente il giudizio sulla necessità e l'urgenza di approvare le misure prospettate, intende consegnare alla riflessione della Giunta una serie di considerazioni, anche a nome del Presidente del suo Gruppo, che

attengono specificamente all'impatto che la riforma avrebbe sul Gruppo Misto. L'impianto regolatorio ipotizzato dai Questori appare, infatti, di difficile attuazione per tale Gruppo, essendo i deputati ad esso iscritti non legati tra di loro da un vincolo associativo propriamente politico, ma, per così dire, tecnico: come è noto, infatti, all'interno del Gruppo Misto convivono coattivamente componenti politiche di segno fra loro diverso e completamente autonomo, nonché deputati che non appartengono ad alcuna forza politica, circostanza questa che lo rende non assimilabile agli altri Gruppi, anche con riguardo al tema oggetto dell'odierna discussione. Ciò suggerirebbe di adottare alcune modifiche al testo, proprio al fine di recare una specificazione con riguardo alla situazione del Gruppo Misto.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ribadisce, come indicato nella sua relazione introduttiva, che il comma 7 del nuovo articolo 15-ter demanda all'Ufficio di Presidenza il compito di predisporre uno specifico regime per il Gruppo misto, proprio in considerazione delle peculiarità che lo connotano.

Armando DIONISI apprezza la proposta dei Questori, sottolineando anch'egli l'urgenza di un intervento in risposta alla crisi della politica, dei partiti e dei Gruppi ed alle richieste dell'opinione pubblica, sempre più attenta al tema della gestione delle risorse pubbliche. Quanto al tema della natura giuridica dei Gruppi parlamentari, predilige quella privatistica: a quanti auspicano invece una configurazione pubblicistica degli stessi, quali organi della Camera, raccomanda la dovuta attenzione sul fatto che una simile opzione condurrebbe necessariamente a coerenti conseguenze anche in ordine, ad esempio, alle modalità di reclutamento dei dipendenti, che evidentemente non potrebbero essere più autonomamente scelti dai Gruppi, ma dovrebbero essere selezionati all'interno del personale della Camera.

Ritiene infine che, pur nel rispetto del principio costituzionale del divieto di mandato imperativo, meriti una disciplina re-

golamentare anche il fenomeno della mobilità dei deputati, pur'esso di notevole interesse pubblico, e si riserva di presentare, in vista della prossima seduta della Giunta, una specifica proposta di modifica.

Gianfranco FINI, *Presidente*, preso atto del dibattito, ne rinvia il seguito ad una prossima riunione, che si riserva di convocare nel mese di settembre, in una data da stabilire. In tale sede la Giunta sarà chiamata a discutere delle eventuali proposte di correzione del testo all'ordine del giorno e ad una complessiva e conclusiva deliberazione su di esso al fine di definirne il successivo *iter*.

Sui lavori della Giunta.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 29 maggio scorso i colleghi Sereni e Volpi erano stati incaricati di istruire la proposta di modifica al regolamento interno della Giunta delle

elezioni elaborata e sottoscritta all'unanimità da tutti i componenti della Giunta medesima (doc. II-*bis*, n. 4) al fine di riferirne in una successiva riunione.

I colleghi, con lettera del 25 luglio scorso, hanno rappresentato di aver concluso il lavoro istruttorio e di aver predisposto un nuovo testo, contenente alcune modifiche rispetto a quello elaborato dalla Giunta delle elezioni, sulle quali peraltro, per le vie brevi – come riferito dai medesimi relatori – è stato acquisito anche il consenso del Presidente della Giunta delle elezioni. Come precisato nella lettera, il testo è stato informalmente trasmesso dai relatori anche agli altri membri della Giunta per il Regolamento.

Il testo predisposto dai relatori, con la relazione di accompagnamento, si considera dunque acquisito agli atti (*vedi allegato*) e sarà anch'esso esaminato dalla Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, al fine di licenziarlo rapidamente per l'Assemblea.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO

Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-bis, n. 4.

Sulla proposta di modifica al regolamento della Giunta delle elezioni presentata dalla medesima Giunta delle elezioni lo scorso 17 maggio 2012 siamo stati incaricati di riferire alla Giunta per il Regolamento dal Presidente della Camera nella riunione di questo organo del 29 maggio scorso.

Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla proposta, la modifica nasce da un lavoro istruttorio della Giunta delle elezioni, che originariamente aveva uno spettro più ampio, e che nel suo esito finale ha riguardato un aspetto del procedimento relativo alla procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza e a quella di proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura. Da qui le modifiche agli articoli 15, 16, 17 e all'articolo 18 che costituiscono oggetto della proposta.

In particolare le modifiche hanno la finalità di semplificare l'*iter* istruttorio e deliberativo in relazione all'accertamento delle incompatibilità che siano previste direttamente dalla Costituzione (*in primis* quella con la carica di consigliere regionale di cui all'articolo 122 Cost.) ovvero di quelle che, seppur non provviste di espressa copertura costituzionale, presentano comunque una natura immediatamente precettiva in quanto inequivocabilmente previste da disposizioni legislative di rango ordinario. Ci si riferisce, quanto a questa seconda categoria, alla incompatibilità – già in vigore – con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, incompatibilità che a fronte di una giurisprudenza parlamentare di segno opposto affermata nelle ultime legislature – è stata sancita in modo inequivoco con la recente sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale.

A tale previsione si aggiunge l'incompatibilità – ad efficacia differita – stabilita dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 in forza della quale si sancisce, a partire dalla prossima legislatura, l'incompatibilità con il mandato parlamentare di « qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

L'adozione di un regime procedurale semplificato di accertamento si è già affermato in via di prassi presso la Giunta, inizialmente con riferimento alle incompatibilità direttamente previste da una disposizione di rango costituzionale e, da ultimo, estesa proprio alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti nel procedimento instaurato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

Passando ad illustrare nello specifico il contenuto della proposta, la Giunta delle elezioni avanza alcune modifiche all'articolo 15 del proprio regolamento volte a dimezzare, rispetto a quanto previsto attualmente, il termine di trenta giorni per la dichiarazione da parte dei deputati delle singole cariche che gli stessi assumano in corso di legislatura; a stabilire per i deputati un obbligo di aggiornamento annuale della dichiarazione delle cariche ricoperte; a prevedere la pubblicazione di tutte le cariche dichiarate sul sito *internet* della Camera; a stabilire che il Presidente della Camera comunichi all'Assemblea i nominativi dei deputati che non abbiano adempiuto all'obbligo di dichiarazione delle cariche (ivi inclusi i casi di inadempimento all'obbligo di aggiornamento annuale delle cariche ricoperte). Si tratta di

una sanzione analoga a quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 441 del 1982 recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti e che peraltro fa salve ulteriori sanzioni previste in ambito regolamentare (quanto all'adeguatezza della sanzione prevista, sia pure corrispondente a quella prevista per la fattispecie normata dalla legge n. 441, si potrebbe comunque immaginare – nel quadro di un'eventuale modifica dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento in sede di revisione e aggiornamento complessivo dell'apparato sanzionatorio regolamentare – una integrazione del Regolamento nel senso di prevedere che il Presidente della Camera possa proporre all'Ufficio di Presidenza l'irrogazione di sanzioni disciplinari anche in caso di omessa dichiarazione delle cariche).

Il cuore della proposta risiede nelle modifiche agli articoli 16 e 17, a mezzo delle quali si prevede un tempestivo e rapido accertamento delle situazioni di incompatibilità « normativamente » accertata e che codificano la prassi già invalsa presso la Giunta delle elezioni a partire dalla XV legislatura.

Nel dettaglio, all'articolo 16 del regolamento della Giunta si propone di aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. Conseguentemente, all'articolo 17, in materia di deliberare e procedimento, si propone di inserire un nuovo comma dopo il comma 1, il quale prevede che la Giunta prende atto senza procedere a votazioni delle proposte, formulate dal Comitato, di accertamento delle cause di incompatibilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 16. Viene

fatta salva comunque la possibilità per cinque suoi componenti di richiedere, per una sola volta, un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Comitato.

Quanto alla procedura in Assemblea, oltre alla riduzione da trenta a dieci giorni del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei deputati che ricoprono una carica dichiarata incompatibile dalla Giunta, la proposta della Giunta modifica l'attuale disciplina nel senso di prevedere per le incompatibilità previste direttamente dalle norme costituzionali, una volta che sia decorso inutilmente il termine per l'opzione, la semplice comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine medesimo, della decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non abbia rimosso la situazione di incompatibilità.

Si esclude quindi un voto dell'Assemblea potenzialmente suscettibile di negare gli effetti di quella situazione di incompatibilità accertata pacificamente dalla Giunta. Nella proposta della Giunta oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, mediante una formale votazione, rimarrebbero, invece, le proposte di decadenza dal mandato parlamentare nei casi in cui l'incompatibilità, pur inequivocabilmente stabilita dall'ordinamento, sia prevista da disposizioni di legge ordinaria, non essendo sembrato alla Giunta delle elezioni opportuno, in tali casi « sottrarre all'Assemblea il potere di pronunciarsi su incompatibilità non provviste di copertura costituzionale e per il cui accertamento l'iter istruttorio in Giunta abbia già beneficiato delle semplificazioni procedurali introdotte dalla proposta in esame ».

Su questo punto la scelta di diversificare l'esito in Assemblea degli accertamenti della Giunta in ordini ai due tipi di incompatibilità, per i quali si prevede invece lo stesso *iter* procedurale, davanti alla Giunta stessa non appare convincente. Se infatti a muovere la Giunta alla previsione di un uniforme e semplificato regime istruttorio è stata la preoccupazione di evitare « la possibilità di deliberazioni della Giunta adottate in aperta violazione di puntuali divieti costituzionali o di legge

ordinaria..... » ovvero « esiti contraddittori e contrastanti con incompatibilità di rango o rilievo costituzionale quali potrebbero derivare se la proposta di incompatibilità per le fattispecie in questione fosse rimessa a deliberazioni a maggioranza », non si vede perché lo stesso ordine di motivazioni non debba valere anche per l'esito finale in Assemblea. Come detto, la Giunta motiva la scelta di conservare il potere deliberativo finale in capo all'Assemblea in ragione del diverso rango della fonte che pone le suddette incompatibilità: tale differenza di rango tuttavia non sembra giustificare una diversità di regime procedurale su questo punto. Infatti non appare coerente riconoscere, mediante l'adozione del relativo *iter* semplificato, che un'incompatibilità è inequivocabilmente prevista da una disposizione di legge ordinaria, che un certo deputato versa inequivocabilmente in una situazione di incompatibilità (in ipotesi potrebbe trattarsi di un sindaco di un grande centro urbano) e poi consentire che l'Assemblea (con un voto, ad esito quindi incerto) possa decidere anche diversamente e mantenere eventualmente nella carica parlamentare il deputato. Sul punto quindi ai relatori appare opportuna una riformulazione del testo che, nel senso sopra descritto, estenda la procedura della mera presa d'atto da parte dell'Assemblea della decadenza dal mandato parlamentare (una volta decorso invano il termine per l'opzione) anche nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista univocamente da specifiche disposizioni di legge ordinaria.

In ordine alla procedura prevista in caso di opzione tardiva, è condivisibile la proposta della Giunta delle elezioni di recepire la recente prassi applicativa nel senso di ritenere, per un principio di economia procedurale, validamente presentate, ai fini della cessazione dal mandato parlamentare di cui l'Assemblea prende semplicemente atto, le dimissioni da deputato anche ove presentate oltre il termine concesso dal Presidente della Camera per esprimere l'opzione. Si tratta infatti di non dar luogo ad una decisione dell'Assemblea sulla decadenza del depu-

tato dal mandato parlamentare al quale egli autonomamente rinuncia sia pure tardivamente. La Giunta delle elezioni propone pertanto di modificare in tal senso l'ultimo periodo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento della Giunta. I relatori, a fini di maggiore chiarezza della norma (ed al fine di valorizzarne la portata di carattere generale, applicabile cioè a prescindere dalla natura dell'incompatibilità), propongono una ricollocazione della disposizione contenuta in tale ultimo periodo in un comma autonomo, da collocare dopo l'attuale comma 2. Conseguentemente, sottolineata in questo modo la portata generale della disposizione, i relatori propongono di non riprodurla, come invece aveva fatto la Giunta delle elezioni, nell'articolo 17-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento maggiore.

Quanto, poi, alla procedura di accertamento delle ineleggibilità la Giunta propone due modifiche puntuali riguardanti il comma 2 dell'articolo 16, in materia di riduzione del termine per l'inizio dell'istruttoria da parte del Comitato e – anche in questo caso, secondo una prassi restrittiva affermata – di esclusione dal contraddittorio in Comitato dei ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità, nonché di possibilità per gli stessi di rinunciare formalmente all'intervento in seduta pubblica per la discussione di una elezione contestata (ultimo comma dell'articolo 17).

La proposta è volta, infine, a modificare anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta al fine di stabilizzare in ambito regolamentare, anche in questo caso, una prassi già affermata (ispirata anch'essa a principi di ragionevolezza e di economia procedurale) riguardante la possibilità che la Giunta, in occasione dello svolgimento delle relazioni di verifica dei poteri, accerti preventivamente i potenziali subentranti ai deputati che dovessero in corso di legislatura cessare dal mandato parlamentare, ferma restando la necessità di procedere di volta in volta all'accertamento qualora insorgessero

fatti suscettibili di mutare l'ordine della graduatoria della lista in questione (ad esempio nei casi di candidati nel frattempo deceduti, oppure colpiti dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eccetera).

La modifica all'articolo 18 proposta dalla Giunta merita di essere riformulata soltanto limitatamente ad un aspetto lessicale: appare infatti opportuno sostituire l'espressione « unità elettorale territoriale » a favore del ripristino dell'attuale dizione « circoscrizione territoriale ». Se è vero che la dizione proposta risponderebbe all'esigenza di non legare le disposizioni del regolamento della Giunta delle elezioni ad un preciso sistema elettorale (che in ipotesi potrebbe non prevedere più le circoscrizioni), in assenza di una complessiva revisione sul punto dell'intero testo regolamentare appare opportuno mantenere

immutata la locuzione per evitare disomogeneità lessicali suscettibili di ingenerare anche dubbi interpretativi.

Alle modifiche proposte si accompagna – nel progetto complessivo predisposto dai relatori – un'ulteriore limitatissima modifica di coordinamento con la nuova stesura delle norme, conseguente alla rinumerazione dei commi dell'articolo 17.

La Giunta ha infine elaborato un'ipotesi di modifica al Regolamento maggiore riguardante gli articoli 17 e 17-*bis* del Regolamento della Camera, conseguente alle modifiche avanzate al regolamento interno della Giunta. Tali articoli vanno infatti allineati a queste ultime. Il testo qui proposto modifica quello ipotizzato dalla Giunta solo al fine di coordinarlo con la nuova proposta che si avanza in materia di trattamento in Assemblea dei casi di incompatibilità oggetto delle presenti proposte.

TESTO A FRONTE DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLE MODIFICHE PROPOSTE NEL DOC. II-BIS, N. 4 E DI QUELLE FORMULATE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI

<i>TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)</i>	<i>MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)</i>
Art. 15. <i>(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)</i>	Art. 15. <i>(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)</i>	Art. 15. <i>(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)</i>
	<i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i>	
1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.	1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. In ogni caso, entro un anno dalla dichiarazione di cui al primo periodo tutti i deputati comunicano al Presidente	<i>Identico</i>

<i>TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)</i>	<i>MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)</i>
	della Camera l'aggiornamento delle cariche ed uffici ricoperti. Tale dichiarazione è successivamente presentata al Presidente della Camera ogni anno della legislatura. Le cariche, gli uffici e le funzioni e attività dichiarate dai deputati ai sensi del presente comma sono pubblicati sul sito <i>internet</i> della Camera dei deputati.	
	<i>Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</i>	
	1-bis. Nel caso di inadempienza all'obbligo di dichiarazione di cui al comma 1, il Presidente della Camera diffida il deputato inadempiente a trasmettere la dichiarazione entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Assemblea.	
Art. 16. <i>(Istruttoria e contraddittorio)</i>	Art. 16. <i>(Istruttoria e contraddittorio)</i>	Art. 16. <i>(Istruttoria e contraddittorio)</i>
	<i>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</i>	
2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:	2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro quattro mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero entro tre mesi dalla conoscenza di situazioni idonee a configurare una causa di ineleggibilità, anche sopravvenuta, o di incompatibilità , effettua una delibazione preliminare a	<i>Identico</i>

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)
	seguito della quale:	
<p>a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	
<p>b) ove constatati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>	
<p>c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>	

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)
conseguente proposta alla Giunta.		
	<i>Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</i>	
	3. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento, avanzando la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta.	<i>Identico</i>
Art. 17. <i>(Delibere e procedimento)</i>	Art. 17. <i>(Delibere e procedimento)</i>	
	<i>L'articolo è sostituito dal seguente:</i>	
1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di	1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di	<i>Identico</i>

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)
<p>ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).</p>	<p>ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 3 e 7. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).</p>	
	<p>2. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che cinque componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. In tal caso il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e</p>	<p><i>Identico</i></p>

<i>TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)</i>	<i>MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)</i>
	<p>nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente, ai sensi e per gli effetti del presente comma. Il rinvio degli atti al Comitato può essere deliberato una sola volta.</p>	
<p>2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.</p>	<p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. <i>L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.</i></p>	<p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare.</p>
	<p>4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti</p>	<p>4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti</p>

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)
	<p>dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato <i>nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista espressamente da disposizioni costituzionali; nei restanti casi di cui al comma 3 dell'articolo 16 la proposta di accertamento della incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare è esaminata dall'Assemblea ai sensi del comma 3.</i></p>	<p>dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.</p>
		<p><i>5. L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione o della presa d'atto della decadenza (v. ultimo periodo del comma 3 del testo della Giunta delle elezioni)</i></p>
<p>3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva</p>	<p>5. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato è tenuto comunque a far pervenire copia della</p>	<p>6. Identico</p>

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)
<p>con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.</p>	<p>propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta, anche mediante il ricorso a fonti informative pubbliche provviste di valore certificativo, può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta, e l'effettiva astensione e rinuncia.</p>	
<p>4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>7. <i>Identico</i></p>
<p>5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
<p>6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a</p>	<p>8. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>

<i>TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)</i>	<i>MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)</i>
intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.	all'articolo 13, salva la possibilità di rinunciarvi.	
Art. 18. <i>(Proclamazione di deputati subentranti)</i>	Art. 18. <i>(Proclamazione di deputati subentranti)</i>	
	<i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i>	
1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.	1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto per l'unità elettorale territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subito variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto.	1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subito variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto.

*Per coordinamento alle modifiche proposte (a seguito della rinumerazione dei commi), ove esse risultassero approvate, i relatori propongono inoltre:
All'articolo 6, comma 5, del Regolamento della Giunta delle elezioni il riferimento al comma 5 dell'articolo 17 deve essere sostituito con il riferimento al comma 8 del medesimo articolo.*

TESTO A FRONTE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DELLE MODIFICHE PROPOSTE IN ALLEGATO AL DOC. II-BIS, N. 4 E DI QUELLE FORMULATE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI

<i>TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (ALLEGATO AL DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in corsivo grassetto)</i>
Art. 17.	Art. 17.	Art. 17.
	<i>Il comma 2 è sostituito dal seguente:</i>	
2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.	2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato il principio del contraddittorio, fatta eccezione per i procedimenti volti all'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge; nella fase del giudizio sulla contestazione deve essere altresì assicurato il principio della pubblicità.	<i>Identico</i>
Art. 17-BIS	Art. 17-BIS	Art. 17-BIS
	<i>Il comma 2 è sostituito dai seguenti:</i>	
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con	2. Salvo quanto previsto dal comma 2-bis , il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un	<i>Identico</i>

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA	MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (ALLEGATO AL DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)	MODIFICHE PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in corsivo grassetto)
esso incompatibile.	ufficio con esso incompatibile.	
	<p>2-bis. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato. <i>Qualora non sia stata esercitata l'opzione in seguito all'accertamento di cause di incompatibilità previste da disposizioni di legge ordinaria, il Presidente della Camera iscrive la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, la quale delibera sulla proposta; ove, prima della deliberazione dell'Assemblea, sopravvengano le dimissioni dal mandato parlamentare si applica il comma 2.</i></p>	<p>2-bis. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali <i>o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria</i> non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.</p>